



Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo

Roma 23 dicembre 2005

Prot. n. 07-05-000133

All. ti n.

Alle Imprese di assicurazione
e riassicurazione con sede legale in Italia
LORO SEDI

Alle Rappresentanze generali
per l'Italia delle Imprese di
assicurazione con sede legale in uno
Stato terzo rispetto allo Spazio
Economico Europeo
LORO SEDI

Alle Rappresentanze generali
per l'Italia delle Imprese estere di
riassicurazione
LORO SEDI

e, p.c. Alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri
Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi
Piazza Colonna, 370
00187 ROMA

Al Ministero delle Attività Produttive
Gabinetto del Ministro
Via Molise, 2
00187 ROMA

All'ANIA
Associazione Nazionale fra le Imprese
Assicuratrici
Via della Frezza, 70
00186 ROMA

CIRCOLARE N. 574/D

Oggetto: Disposizioni in materia di riassicurazione passiva

Art. 1 Premessa

L'Istituto, al fine di monitorare la politica riassicurativa delle imprese, verificare l'effettivo trasferimento del rischio assicurativo nell'ambito della valutazione dell'idoneità dei contratti di riassicurazione a produrre effetti sul margine di solvibilità e sulle attività a copertura delle riserve tecniche e, più in generale, l'equilibrio tecnico e patrimoniale delle imprese, emana alcune disposizioni in materia di riassicurazione passiva.

Art. 2 Linee guida della politica riassicurativa

La strategia di contenimento dei rischi e di equilibrio del portafoglio, attuata mediante l'acquisizione di coperture riassicurative, è oggetto di una specifica delibera quadro adottata dal Consiglio di amministrazione¹¹ dell'impresa, che impartisce le linee guida per la riassicurazione e ne verifica l'applicazione da parte dell'alta direzione.

La delibera quadro fornisce, in particolare, indicazione del livello netto di ritenzione dei rischi ricercato, le caratteristiche delle coperture riassicurative che l'impresa intende stipulare, gli obiettivi e la congruenza delle stesse ai fini della copertura dei rischi assunti ed i criteri utilizzati per la selezione dei riassicuratori. Nella delibera sono altresì identificate le procedure interne per l'attuazione della strategia delineata.

Nella selezione dei riassicuratori, anche in considerazione della rilevanza delle transazioni e del merito di credito delle controparti interessate, le imprese devono valutare almeno i seguenti aspetti:

- struttura e composizione dell'azionariato di riferimento dei riassicuratori e la loro eventuale appartenenza ad un gruppo od ad un conglomerato;
- solidità economico-patrimoniale e finanziaria dei riassicuratori, desunta dai bilanci individuali e consolidati relativi all'ultimo triennio, dall'ulteriore informativa infrannuale (semestrali, trimestrali, *report ad hoc*, etc.), dal livello di *rating* attribuito, con indicazione della società che lo ha rilasciato, nonché, ove disponibile, dall'indice di solvibilità del riassicuratore;
- quadro normativo dello Stato nel quale ha sede il riassicuratore, avuto particolare riguardo ad eventuali restrizioni nelle procedure di regolamento dei saldi, soprattutto in relazione ai Paesi non appartenenti alla zona A, ai sensi della direttiva 2000/12/CE;
- grado di concentrazione del rischio di controparte su base individuale e di gruppo.

Nella delibera viene fornita evidenza della lista di riassicuratori con i quali l'impresa intende operare suddivisa per classi di *rating*, con limiti massimi d'impegno per singoli riassicuratori. Alternativamente, il Consiglio di amministrazione fornisce chiara indicazione del livello di *rating* e dell'impegno complessivo su base individuale e di gruppo richiesto – anche in relazione alla durata dei rischi ceduti (*affari long-tail*) - e conseguentemente del rischio di controparte che intende accettare, utilizzando i parametri adottati dalle più importanti agenzie di *rating*. La lista dettagliata dei riassicuratori viene fornita nell'ambito del Piano delle cessioni.

Nel caso di imprese partecipate, appartenenti ad un gruppo, il Consiglio di amministrazione può, in luogo di una propria delibera quadro, ratificare l'adozione di quella della capogruppo, qualora questa faccia chiaro riferimento alla partecipata tramite specifiche disposizioni.

¹¹ Per le società che abbiano adottato il sistema dualistico, le disposizioni della presente circolare che fanno riferimento al consiglio di amministrazione si applicano al consiglio di gestione.

Art. 3 Piano delle cessioni in riassicurazione

L'alta direzione² cura la predisposizione e la realizzazione del Piano delle cessioni in riassicurazione dell'esercizio, che sottopone alla ratifica del Consiglio di amministrazione entro il **15 marzo*** di ciascun anno; il Piano contiene i seguenti elementi:

1. il tipo di riassicurazione prescelta per ramo di attività e categorie di assicurazione per la gestione vita e per ramo di attività per la gestione danni (trattati proporzionali, trattati non proporzionali ed eventuale ricorso a cessioni facoltative);
2. la percentuale di cessione dei premi e dei rischi, e/o il livello di ritenzione netta (ove applicabile a seconda delle strutture riassicurative) per ramo di attività e categorie di assicurazione per la gestione vita e per ramo di attività per la gestione danni;
3. l'elenco dei riassicuratori e degli intermediari di riassicurazione utilizzati;
4. l'eventuale ricorso a contratti di riassicurazione non tradizionale (quali ad es. contratti di riassicurazione finanziaria o di *finite risk reinsurance*).

Il Piano è articolato in due parti distinte a seconda che si tratti di

- riassicurazione per trattati: le informazioni sono fornite sulla base di tracciati record e delle relative istruzioni per la compilazione.
- riassicurazione in facoltativo: le informazioni sono fornite tramite nota descrittiva della strategia che l'Impresa intende adottare nell'anno in esame, in considerazione della sottoscrizione attesa o ricercata e tenendo conto della riassicurazione per trattati stipulata.

Tale nota è identificata come "Piano per la riassicurazione facoltativa". Ad essa sono allegati informazioni relative all'attività dell'anno precedente, in relazione ai riassicuratori e mediatori utilizzati e ai rischi più importanti per i quali si è utilizzata la riassicurazione in facoltativo.

Al Piano delle cessioni sono allegati le esposizioni catastrofali per i rischi terremoto ed alluvione, per i rami Incendio e Rischi Tecnologici (ADB), e i cumuli catastrofali derivanti da affari Auto rischi diversi (CVT), rilevate: a) per il portafoglio lordo, b) per gli importi relativi alle cessioni a trattati obbligatori proporzionali e in facoltativo e c) separatamente, gli importi relativi alle esposizioni soggette alle protezioni non proporzionali specifiche.

Nel caso in cui il Piano contenga contratti di riassicurazione non tradizionale, l'informativa da rendere all'Istituto è integrata con la trasmissione della seguente documentazione:

1. relazione illustrativa riportante le finalità e le principali caratteristiche del contratto, unitamente al trattamento contabile delle relative partite e degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dello stesso sul bilancio dell'impresa cedente, nonché specifica evidenza dell'eventuale rilevanza assunta dagli stessi ai fini del possesso dei requisiti di vigilanza prudenziale;
2. copia della documentazione contrattuale o bozza del contratto.

Il Piano delle cessioni viene trasmesso all'Istituto entro il **15 marzo*** di ogni anno.

Eventuali modifiche del Piano intervenute nel corso dell'anno sono oggetto di ratifica del Consiglio di amministrazione delle imprese e inviate all'Istituto contestualmente alla relazione semestrale, per le variazioni intervenute nel primo semestre, e contestualmente al

² Per alta direzione si intende l'Amministratore delegato, il Direttore generale, nonché l'alta dirigenza che svolge compiti di sovrintendenza gestionale

* Vedere lettera di chiarimenti del 1° giugno 2006

Piano delle cessioni dell'anno successivo, per le eventuali modifiche apportate nel secondo semestre; resta inteso che ove le modifiche siano considerabili significative, discostandosi dalle linee guida riportate nella delibera quadro vigente, le imprese sono tenute a comunicarle nei trenta giorni successivi.

Le modifiche relative alla riassicurazione di rami con caratteristiche peculiari (es. la grandine normalmente conclusa dopo il mese di febbraio), trovano collocazione nella comunicazione che avviene entro il 31 ottobre; il Piano delle cessioni riporta, comunque, le condizioni in vigore alla data di predisposizione dello stesso.

Art. 4 Adempimenti ulteriori

La verifica della coerenza del Piano di cessione dei rischi con la strategia prefissata e dei criteri utilizzati per la selezione dei riassicuratori costituisce parte integrante del sistema di controllo interno delle imprese.

In particolare, il sistema dei controlli interni garantisce che l'impresa abbia in atto sistemi e procedure in grado di fornire all'alta direzione, in maniera esaustiva e tempestiva rispetto al momento in cui l'impresa acquisisce le informazioni, la situazione aggiornata dei contratti riassicurativi in atto, con specifica attenzione alle posizioni creditorie in essere con i riassicuratori, che le scelte gestionali siano coerenti con la delibera quadro adottata e che eventuali scostamenti rispetto alla delibera stessa o al Piano delle cessioni siano prontamente segnalate al Consiglio di amministrazione dell'impresa.

Le imprese inoltre:

- aggiornano semestralmente il grado di anzianità dei crediti in conto corrente verso riassicuratori, anche per crediti derivanti da rapporti tramite intermediario originati sia da riassicurazione per trattati sia in facoltativo, mantenendone evidenza, e si dotano di adeguate procedure che consentano di ricostruire, sulla base dei dati contabili, l'anzianità degli stessi;
- pongono in essere ogni iniziativa utile per acquisire con immediatezza, e comunque in tempo utile per la trasmissione del bilancio di esercizio all'Istituto, le complete generalità dei riassicuratori a cui sono stati trasferiti i rischi;
- *devono attuare una politica di riassicurazione che tenga conto anche della propria posizione di liquidità, dotandosi eventualmente anche di idonee previsioni contrattuali;*
- *dispongono di adeguata documentazione sui termini e condizioni concordati, nonché sulle quote di partecipazione di ciascun riassicuratore. Inoltre, per i contratti che devono essere provati per iscritto ai sensi dell'articolo 1928 c.c., provvedono alla formalizzazione dei rapporti contrattuali al più tardi entro quattro mesi dalla conclusione degli accordi e comunque dalla data di effetto della copertura. Per i collocamenti in facoltativo, entro gli stessi termini, devono disporre della documentazione attestante la partecipazione dei riassicuratori firmata da ciascuno per la propria quota. Per la riassicurazione di rami con caratteristiche peculiari (es. la grandine normalmente conclusa dopo il mese di febbraio) il termine di cui sopra è di sei mesi³.*

Art. 5 Entrata in vigore e modalità di attuazione

Le disposizioni della presente circolare entrano in vigore dal 1° gennaio 2006.

³ Il testo in corsivo è stato aggiunto con modifica del 6 agosto 2012

Le imprese trasmettono a questo Istituto entro il mese di febbraio 2006, la delibera quadro adottata unitamente al relativo verbale di approvazione. Eventuali successive modifiche sono trasmesse entro trenta giorni dalla relativa approvazione.

Per gli anni successivi, qualora la delibera quadro restasse invariata rispetto a quanto già comunicato all'Istituto, nell'inviare il Piano delle cessioni in riassicurazione (entro il 15 marzo* di ogni anno), le imprese faranno riferimento alla delibera vigente.

Le imprese, solo per il primo anno, avranno tempo fino al 31 ottobre 2006, contestualmente all'invio della semestrale, per l'inoltro del Piano delle cessioni 2006 a questo Istituto.

I tracciati record per i trattati, i modelli da utilizzare per i facoltativi nonché le modalità di trasmissione delle informazioni relative alle esposizioni catastrofali per i rischi terremoto ed alluvione, insieme alle relative istruzioni di compilazione, saranno emanati entro e non oltre il 15 aprile 2006.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)